

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3424

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa della deputata FAENZI

Modifica all’articolo 52 del codice penale
in materia di legittima difesa

Presentata l’11 novembre 2015

ONOREVOLI COLLEGI! — I recenti fatti di cronaca relativi a violente aggressioni in abitazioni private a scopo di furto e a rapine presso attività commerciali ripropongono nuovamente la necessità e l’urgenza di introdurre nell’ordinamento giuridico norme di tutela nei riguardi dei cittadini, per contrastare rapine e aggressioni all’interno della proprietà privata, più che raddoppiate negli ultimi dieci anni. La vicenda occorsa lo scorso mese di ottobre a Milano, che si è conclusa con il decesso di un giovane di nazionalità romana, sorpreso dal proprietario a rubare all’interno di un’abitazione privata, il quale ha utilizzato la propria pistola regolarmente detenuta, sparando contro il ladro, conferma, a giudizio della presentatrice, il bisogno di porre un freno all’aggressione che inermi cittadini patiscono costantemente da parte della criminalità. Se la legislazione vigente in materia di

diritto penale prevede, da un lato, pene, sebbene disapplicate nei fatti, per motivazioni quali indulti, depenalizzazioni o impossibilità a procedere alla custodia cautelare, dall’altro, in caso di furto e di altri delitti contro il patrimonio, occorre tuttavia riflettere che tali episodi ci mettono dinanzi a una realtà di una violenza sconosciuta. I reiterati episodi di gravi fatti di sangue occorsi recentemente fanno riflettere sulla necessità di tutelare maggiormente e più efficacemente il domicilio privato e, comunque, i luoghi di abitazione e di lavoro che subiscono il numero più rilevante di attentati. Al riguardo il codice penale prevede l’istituto della legittima difesa, sul quale si intende intervenire con la presente proposta di legge.

La norma dell’articolo 52 del codice penale risulta, infatti, insufficiente a garantire una possibilità di difesa da aggressioni violente, soprattutto nella parte in

cui richiede, affinché ricorra la legittima difesa, la proporzionalità tra difesa e offesa. Nella presente iniziativa legislativa si propone, innanzitutto, la modifica della proporzionalità tra difesa e offesa, non perché non si condivida la necessità di evitare reazioni spropositate per attacchi privi di una reale offensività, ma perché tale norma si è nei fatti tradotta, anche a seguito della sua interpretazione giurisprudenziale, in una sostanziale inapplicabilità dell'esimente in esame. Sulla base delle considerazioni svolte si ritiene opportuna una modifica all'articolo 52 del codice penale prevedendo una presunzione di difesa legittima per gli atti diretti a respingere l'ingresso, mediante effrazione, di sconosciuti in un'abitazione privata o

presso un luogo dove si svolge un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale con violenza o minaccia di uso di armi o da parte di persona travisata o di più persone. La norma proposta nasce dalla constatazione che la disciplina dell'articolo 52 risulta, rispetto all'evoluzione criminosa maturatasi nel tempo, inattuale e insufficiente e, dunque, necessita di una modifica di natura specifica. Attraverso questa modifica si intende quindi rispondere alle necessità evidenziate dai più recenti fatti di cronaca occorsi in ogni parte del Paese, che hanno creato un particolare allarme sociale legato alla sicurezza dei cittadini, al quale il Parlamento e le istituzioni in generale non posso restare insensibili.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. All'articolo 52 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Si presume, altresì, che abbia agito per difesa legittima colui che compie un atto per respingere l'ingresso, mediante effrazione o contro la volontà del proprietario, con violenza o minaccia di uso di armi da parte di persona travisata o di più persone riunite, in un'abitazione privata o in ogni altro luogo ove sia esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale ».

€ 1,00



17PDL0038770